

Assicurazione danni per la responsabilità civile professionale dell'ispettore abilitato/ ispettore autorizzato/ ispettore ausiliario

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: LLOYD'S Insurance Company S.A.,

Intermediario che realizza il prodotto: Mithras Underwriting Europe Srl



Prodotto: RCT PI Ispettori RUI

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 21.04.2022 (prima versione)
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A, <società per azioni> con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein, n.civico 5; 1050; città: Bruxelles (Belgio); tel. + 32 (0)2 227 3939; sito Internet: loydseurope.com; e-mail: LloydsEurope.Info@lloyds.com.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.
Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. II.01526). La Rappresentanza Italiana della Lloyd's Insurance Company S.A. ha sede in Corso Garibaldi 86, Milano 20121. Sito web: www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home. E-mail: informazioni@lloyds.com. Telefono: +39 02 6378 8870.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

L'ammontare del patrimonio netto della Lloyd's Insurance Company S.A. risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile alla data di redazione del presente documento sopra indicata, è di Euro 553.4 m EUR, di cui Capitale sociale per 424.9 m EUR e Riserve patrimoniali per 128.4 m EUR milioni. Il requisito patrimoniale di solvibilità è di 414.07 m EUR, il requisito patrimoniale minimo è di 103.52 m EUR, mentre i fondi propri ammissibili alla loro copertura ammontano a 424.9 m EUR. Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è del 153%.

Per ulteriori informazioni patrimoniali sull'impresa si rinvia all'ultima Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR), disponibile sul sito internet loydseurope.com.

Al contratto si applicano le leggi della Repubblica Italiana.





Che cosa è assicurato?


Ad integrazione delle coperture assicurative già specificate nel Dip Danni si riportano le seguenti garanzie:


- ✓ **Danni riferiti a multe e penalità sofferti da terzi:** indennizzo di obbligazioni di natura fiscale, multe, ammende, indennità di mora o altre simili pene di carattere pecuniario derivate a terzi per effetto diretto della negligenza professionale dell' Assicurato.
- ✓ **Garanzia a favore degli eredi e dei rappresentanti:** in caso di morte della persona assicurata.


<p>✓ Responsabilità personale dei dirigenti e dipendenti: indennizzo di dipendenti ed i dirigenti dell'Assicurato stesso, a condizione che questi ultimi rispettino gli obblighi previsti a carico dell'Assicurato.</p> <p>L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.</p>		
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p> <p>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Non vi sono opzioni con riduzione del premio.</p>		
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p> <table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;">Periodo di ultrattività o postuma</td> <td>Questa estensione è una garanzia di postuma con la quale la Compagnia si impegna ad accettare le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza stessa, a patto che il reclamo faccia riferimento ad un evento assicurato avvenuto durante il periodo di vigenza della polizza stessa e successivo alla data di retroattività. E' possibile attivare tale garanzia attraverso il pagamento di un premio addizionale pari ad una percentuale dell'ultimo premio imponibile pagato dall'assicurato, come specificata nelle Condizioni di Assicurazione.</td> </tr> </table>	Periodo di ultrattività o postuma	Questa estensione è una garanzia di postuma con la quale la Compagnia si impegna ad accettare le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza stessa, a patto che il reclamo faccia riferimento ad un evento assicurato avvenuto durante il periodo di vigenza della polizza stessa e successivo alla data di retroattività. E' possibile attivare tale garanzia attraverso il pagamento di un premio addizionale pari ad una percentuale dell'ultimo premio imponibile pagato dall'assicurato, come specificata nelle Condizioni di Assicurazione.
Periodo di ultrattività o postuma	Questa estensione è una garanzia di postuma con la quale la Compagnia si impegna ad accettare le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza stessa, a patto che il reclamo faccia riferimento ad un evento assicurato avvenuto durante il periodo di vigenza della polizza stessa e successivo alla data di retroattività. E' possibile attivare tale garanzia attraverso il pagamento di un premio addizionale pari ad una percentuale dell'ultimo premio imponibile pagato dall'assicurato, come specificata nelle Condizioni di Assicurazione.	


 Che cosa NON è assicurato?	
RISCHI ESCLUSI	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni.


 Ci sono limiti di copertura?	
! Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni.	


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Qualesivoglia sinistro o circostanza di sinistro deve essere notificata, non appena ne sia venuto a conoscenza, dall'Assicurato all'Assicuratore, attraverso l'intermediario (a cui è assegnata la polizza) i cui contatti sono indicati nella Scheda di Copertura.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono altre compagnie che si occupano della gestione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due (2) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. unicamente in caso di dolo.
Obblighi dell'impresa	L'Assicuratore, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione ai fini istruttori, provvederà alla formulazione di una congrua e motivata offerta per l'indennizzo o a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare una offerta. La liquidazione della Perdita patrimoniale o del Danno sarà effettuata entro sessanta (60) giorni lavorativi a decorrere dall'accettazione dell'offerta di risarcimento.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il premio è comprensivo di imposta.
Rimborso	Non sono previsti casi di rimborso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	In caso di mancato pagamento del premio, anche in fase di rinnovo, la assicurazione resterà sospesa nei confronti del singolo contraente/assicurato inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art.190l c.c.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla conclusione della polizza.
Risoluzione	Non sono presenti altri casi di risoluzione oltre a quelli previsti dalla legge.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>A coloro che esercitano l'attività di Ispettore Abilitato / Ispettore Autorizzato / Ispettore Ausiliario - regolarmente iscritto al RUI – REGISTRO UNICO DEGLI ISPETTORI DI REVISIONE – gestito dall'Autorità competente (DGMOT), presso ogni organismo di supervisione (DGT) ai sensi dell'art. 19 della legge 870/86 - e operante in conformità alla Direttiva UE - 2014/45/UE - Controlli periodici dei veicoli - e ai sensi del regolamento UE 2021/267 del 16/02/2021, e come regolamentato dalle leggi specifiche di implementazione in Italia.</p>	

 Quali costi devo sostenere	
<p>Il pagamento del premio pattuito;</p> <p>La quota di qualsiasi perdita assicurata sino all'importo indicato in franchigia, come specificato nella Scheda di Copertura;</p> <p>La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 28.5% del premio netto. Qualora fossero applicati eventuali accessori in aggiunta al premio netto (come indicato alla voce del premio di Scheda) si precisa che di norma sono riconosciuti al Corrispondente della LIC.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>I reclami dovranno essere presentati per iscritto al Coverholder indicato nella Scheda di copertura, al broker, ovvero alla Lloyd's Insurance Company S.A. presso:</p> <p><u>Servizio Reclami</u> Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com oppure lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia); tel. +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero); fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

	La mediazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l'obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000,00, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .

AVVERTENZE

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.